



Tel. 0564 861111
Fax 0564 860648

COMUNE DI ORBETELLO
Provincia di Grosseto
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – Orbetello (GR)

C.F. 82001470531
P.I. 00105110530

Ordinanza N. 131 del 23-05-2025 - 37/2025 Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ BALNEARE

IL SINDACO

RITENUTA la necessità di dover disciplinare, l'esercizio delle attività balneari lungo il litorale del Comune di Orbetello per finalità igienico sanitarie, di sicurezza della balneazione e di correttezza dei comportamenti per la fruizione del Demanio Marittimo;

VISTI gli articoli 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 27, 28, 59 e 524 del Regolamento di esecuzione (parte marittima) e loro s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale in data 23 marzo 2000 n. 42, Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo ed il relativo regolamento di attuazione e loro ss.mm. e ii;

VISTA la legge 05 febbraio 1992 n.104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”

VISTA la Legge 04.12.1993. n. 494, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n.400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”, come modificata dalla legge 16 marzo 2001 n.88 e s.m.i. e dalle disposizioni della legge 27.12.2006 n.296;

VISTA la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n.59;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112;

VISTA la Legge Regionale n. 88 del 01/12/1998;

VISTA la Legge 16 marzo 2001 n. 88 – Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime;

VISTO il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

VISTO il vigente Regolamento per la gestione del Demanio marittimo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legge n. 51 del 31 marzo 2003;

VISTA l'ordinanza n. 53 del 30 aprile 2007 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano con la quale sono stati disciplinati gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione nell'impiego e nella circolazione delle tavole con aquilone (Kitesurf);

VISTA l'ordinanza n. 55 del 24 maggio 2022 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano con la quale è stata disciplinata l'utilizzazione di e-bike acquatica munita di Hydrofoil tipo “Manta 5 XEI”;

VISTO il Decreto della Regione Toscana n. 6336 del 24 dicembre 2014 “D.lgs. 116/08 del 30 maggio 2008 inerente all'attuazione della direttiva 2000/67/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva n. 76/160/CEE;

VISTA la legge Regionale 62/2018 e s.m.i. “Codice del Commercio” e la legge Regionale 03 aprile 2014 n.19;

VISTO il Dispaccio n. 54363 del 16 aprile 2025 del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto avente ad oggetto “Stagione balneare – ordinanze dei capi di circondario”;

VISTA l'ordinanza n. 33/2025 del 01 maggio 2025 di Sicurezza Balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano che abroga la precedente Ordinanza n. 58/2022;

VISTO il D.lgs 18 luglio 2005 n.171 “Codice della Nautica da diporto e s.m.i.;

degli animali ed il Regolamento di attuazione n.38/R, pubblicato sul BURT in data 05/08/2011;
VISTA la Circolare n. 120 del 24/05/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di Gestione Infrastrutture per la navigazione ed il Demanio Marittimo con la quale vengono indicate, tra l'altro, alcune linee guida in ordine alla predisposizione delle Ordinanze Balneari;
VISTO il D.Lgs. 03/12/2010 n.205 in materia di trattamento delle posidonie spiaggiate;
RAVVISATA la propria competenza all'emanazione del presente atto, ai sensi dell'art.54, 1° comma, lett.b) del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

RENDE NOTO

Che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Porto S. Stefano sono emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

ORDINA

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 Definizioni

1. Ai fini della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:
 - STAGIONE TURISTICA, il periodo nel quale è consentita l'apertura facoltativa degli impianti balneari;
 - STAGIONE BALNEARE, il periodo nel quale gli impianti balneari devono essere aperti obbligatoriamente, con tutti i servizi attivi, compresi quelli di salvamento;
 - AUTORITÀ MARITTIMA, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, Ufficio Locale marittimo di Orbetello e Ufficio Locale marittimo di Talamone;
 - AUTORITA' AMMINISTRATIVA, Comune di Orbetello;
 - GESTORE, concessionario di struttura balneare o esercente autorizzato ai sensi dell'art. 45/bis del Cod. Nav.;
 - UNITA' DA DIPORTO, DA PESCA E DA TRAFFICO, tutte le costruzioni di cui all'art.136 del Codice della Navigazione, del D.Lg. n. 171/05 e successivo Regolamento di attuazione dell'art. 65, recante il codice della nautica da diporto emesso con Decreto Interministeriale n. 146 del 29/07/2008;
 - VEICOLI, tutti i mezzi di circolazione stradale.

ART. 2 Campo e periodo di applicazione

1. Le norme della presente Ordinanza si applicano alle aree demaniali marittime e alle zone di mare territoriale del Comune di Orbetello, delimitate a nord-ovest dal confine comunale con Magliano in Toscana "zona Parco della Maremma" e, a sud- est, dal confine comunale con Capalbio denominato "Tombolo della Tagliata".

ART. 3 Stagione turistica e stagione balneare

1. La stagione turistica inizia il **1° Aprile e termina il 31 Ottobre** di ciascun anno. Nel caso in cui il periodo delle festività pasquali dovesse avere inizio nel mese di marzo l'avvio della stagione turistica è anticipata al venerdì che precede il giorno di Pasqua.
In tale periodo è ammessa l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate.
2. La stagione balneare **inizia il 15 Giugno e termina il 15 Settembre**.
In tale periodo è fatto obbligo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate.
3. Ai fini della sicurezza della balneazione, **nel periodo compreso tra il 17 Maggio 2025 ed il 21 Settembre** i concessionari di strutture balneari sono obbligati a garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti tutti i giorni con la presenza continuativa di bagnini e di tutti i servizi previsti dalla concessione, secondo le modalità di cui gli artt. 1 e 4 dell'Ordinanza n. 33/2025 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

4. Al di fuori del periodo di cui al comma 3, e più precisamente dall'inizio della stagione turistica al 17 Maggio e dal 21 Settembre alla fine della stagione turistica, se aperti, gli stabilimenti balneari e le spiagge attrezzate hanno l'obbligo di approntamento dei servizi di salvataggio limitatamente ai giorni festivi e nei fine settimana a partire dall'apertura dell'attività, negli altri giorni deve essere issata la bandiera rossa ed esposto un apposito cartello ben visibile dagli utenti, redatto in almeno tre lingue, tra cui l'inglese, riportante la seguente dicitura: *“Attenzione. Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio”*.

5. In tutti i casi il servizio di sicurezza dei bagnanti deve essere garantito dalle ore 9:00 alle ore 19:00 al di fuori di detto orario dovrà essere issata la bandiera rossa ad indicare che la balneazione non è sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio;

6. Al di fuori del periodo compreso tra il 17 Maggio 2025 ed il 21 Settembre, nel caso di apertura della sola attività di ristorante/bar situata all'interno dello stabilimento, senza l'esercizio delle attività legate alla balneazione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio, cabine e/o spogliatoi, natanti da spiaggia), non è obbligatorio garantire il servizio di assistenza ai bagnanti, fermo restando l'obbligo dell'installazione di appositi cartelli ben visibili dagli utenti, apposti agli ingressi e nell'area in concessione, con la seguente dicitura *“Attenzione - Balneazione Non Sicura Per Mancanza Di Apposito Servizio Di Salvataggio”*.

7. In caso di servizio di sorveglianza attivo, con condizioni meteo-marine favorevoli deve essere issata la bandiera verde.

8. In caso di servizio di sorveglianza attivo, con condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose, deve essere issata la bandiera gialla.

9. In caso di balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio di sorveglianza attivo, deve essere issata la bandiera rossa.

10. Ogni concessionario deve esporre, unitamente alla presente Ordinanza, un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dall'Ordinanza emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e i numeri di emergenza.

11. Dal 1° marzo e fino al 31 ottobre sono ammesse tutte le attività di pulizia degli arenili in concessione, la preparazione, l'allestimento e il ripristino delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività balneari, nonché le successive attività di sistemazione di arenili.

L'attività di pulizia deve essere estesa alle aree adiacenti a quelle in concessione per un'estensione di ml.50,00 per ciascun lato, devono essere svolte nel seguente modo:

- a. almeno con cadenza quindicinale, nel periodo compreso tra il 1 marzo e l'inizio della stagione balneare e nel periodo compreso tra la fine della stagione turistica ed il 31 ottobre;
- b. durante la stagione balneare, pulizia giornaliera.

12. L'attività di pulizia, se effettuata con i medesimi mezzi meccanici utilizzati ed autorizzati per la precedente stagione turistica, possono essere semplicemente comunicate dal titolare della concessione all'ufficio del Demanio del comune prima del loro inizio.

ART. 4 Pulizia delle spiagge libere

1. Il servizio di pulizia delle spiagge libere sarà effettuato dal Comune o da altro soggetto autorizzato, nei modi di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nelle ore comprese tra le ore 19,00 e le ore 09,00.

2. A tal fine il Comune, o altro soggetto autorizzato, posizionerà, in numero e luoghi adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, distinti per tipologia di rifiuto.

ART. 5 Disciplina del commercio itinerante su aree demaniali marittime

1. Sono ammessi all'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali marittime gli operatori che esercitano in rispetto della normativa vigente in materia di requisiti morali, professionali, di igiene e di regolarità contributiva.

2. La vendita di prodotti non alimentari è consentita esclusivamente se effettuata senza l'ausilio di mezzi di trasporto di merci né di persone.
3. La vendita di prodotti alimentari potrà essere consentita solo con attrezzature idonee al mantenimento della freschezza del prodotto, con obbligo a carico dell'operatore di certificare tale idoneità nel piano di autocontrollo.
4. Il nulla osta/autorizzazione, per l'accesso alle spiagge, sarà rilasciato dal Servizio Demanio del comune, nell'atto stesso saranno indicate le condizioni per l'esercizio dell'attività tra cui l'obbligo di cui al precedente comma a pena di decadenza del beneficio.
5. Il nulla osta/autorizzazione rilasciato dovrà essere esibito in originale alle autorità preposte al controllo.
6. L'operatore, oltre al documento di riconoscimento, dovrà avere sempre con sé l'originale dell'autorizzazione/SCIA per l'esercizio del commercio in forma itinerante, l'originale del nulla osta/autorizzazione ed il DURC in corso di validità.
7. A ciascuna ditta individuale/società avente diritto non potranno essere rilasciati più di n. 1 nullaosta/autorizzazione per l'accesso alle spiagge e per una sola zona individuata nel nulla osta/autorizzazione rilasciato.
8. È vietata la vendita itinerante su zone non espressamente indicate nel nulla osta/autorizzazione rilasciato;
9. L'accesso alle aree demaniali marittime con carrelli elettrici che possono essere utilizzati esclusivamente per la vendita del settore alimentare potrà avvenire nel rispetto di quanto segue:
 - a. nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 settembre;
 - b. lungo la battigia;
 - c. dalle ore 9:00 alle ore 19:00;
 - d. senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi.
10. Sono escluse dall'accesso:
 - a. le aree demaniali marittime in concessione, già dotate ed attrezzate per la somministrazione di alimenti, nonché alle aree contermini alle stesse per una distanza non inferiore a mt. 50 da dette aree;
 - b. gli ambiti dunali e/o retrodunali

CAPO II - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE ED ALLA BALNEAZIONE

ART. 6 Prescrizioni sull'uso delle spiagge

1. Sulle aree demaniali marittime del comune è vietato:
 - a. Alzare e varare unità da diporto di qualsiasi genere ad eccezione di quelle trainate a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. Per le unità a motore, a vela (comprese le tavole), con motore ausiliario, l'alaggio ed il varo potranno avvenire utilizzando esclusivamente gli specifici corridoi di lancio idoneamente individuati;
 - b. Lasciare imbarcazioni di qualsiasi genere in sosta. Fanno eccezione le unità destinate alla locazione purché prevista ed autorizzata, e quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - c. Lasciare incustoditi dalle ore 19:00 alle ore 8:00, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
 - d. Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, la fascia di ml. 5 dalla battigia, ridotti a 3 ml per le spiagge soggette a fenomeni di erosione, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso;

- e. Campeggiare accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;
- f. Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati ai mezzi delle forze dell'ordine utilizzati per lo scopo, alla pulizia delle spiagge, al soccorso e di quelli utilizzati per il commercio itinerante del settore alimentare come regolamentato al precedente art. 5.
- g. Dal divieto sono inoltre esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;
- h. Praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se da tale pratica può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso a tutte le spiagge frequentate dai bagnanti.
- i. Detti giochi, qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, dovranno essere praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ed autorizzate dal Comune. Salvo specifica autorizzazione, è vietata la pratica del kite-surf, windsurf e surf nelle acque destinate alla balneazione;
- j. Tenere il volume della radio ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
- k. Esercitare (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, di kite-surf, sci nautico ecc.), organizzare manifestazioni senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- l. gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere quali carta, fazzoletti, lattine, mozziconi di sigarette, avanzi di cibo ecc.;
- m. Distendere o tinteggiare reti;
- n. Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- o. Effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
- p. Il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata di prodotti vegetali dunali e retrodunali.
- q. Il calpestio delle aree dunali e retrodunali laddove esistano opportuni corridoi di attraversamento".
- r. installare gazebo, anche se aperti, o strutture simili in sostituzione degli ombrelloni.
- s. effettuare il dragaggio dei fossi durante la stagione balneare.
- t. sostare e/o permanere con animali d'affezione e far bagnare agli stessi, fuori dalle aree e gli specchi acquee all'uopo destinati, individuate con apposita ordinanza;

2. Per quanto riguarda le modalità e le prescrizioni relativi alla conduzione degli animali di affezione sulle spiagge, si rimanda a quanto disposto nel successivo articolo 7.

3. Tutti i divieti ad eccezione di quelli disciplinati all'art.7 del presente atto, restano in vigore tutto l'anno.

4. Le unità da diporto di qualsiasi dimensione comprese canoe, pattini, pedalò ecc., depositate senza autorizzazione sugli arenili, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione, laddove ne ricorrano le condizioni, potranno essere rimosse dalle autorità preposte. Qualora le unità da diporto in questione, si trovino in evidente stato di abbandono, e siano esse assimilabili a rifiuti, la rimozione potrà essere disposta e attuata ai sensi del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i.

ART. 7 Limitazioni accesso spiagge libere agli animali d'affezione

1. Ai sensi dell'art.19 della L.R.T. n.59/2009, "Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge, in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali".

2. Per accesso deve intendersi la possibilità, da parte dei fruitori di spiaggia con animali al seguito, di accedere alle stesse e di effettuare il tragitto più breve per raggiungere le spiagge appositamente individuate, da specifica ordinanza sindacale, come "spiagge per cani", o per raggiungere gli stabilimenti balneari idoneamente attrezzati ed autorizzati ad ospitare detti animali.

3. Potranno accedere alle spiagge ed eventualmente fruire di quelle individuate da ordinanza sindacale, esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e/o che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni, nonché siano esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
4. I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
5. L'accesso è consentito per un solo cane per ciascun detentore/proprietario;
6. Durante il tragitto sulla battigia, fino al raggiungimento delle spiagge a loro dedicate, i cani dovranno essere sempre mantenuti al guinzaglio e non dovranno arrecare disturbo ai bagnanti, né manifestare aggressività verso le persone presenti lungo le spiagge e neppure verso gli altri soggetti fruitori delle "spiagge per cani";
7. È vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva ed alle femmine in periodo estrale;
8. Gli animali in questione non dovranno mai essere lasciati incustoditi e liberi di vagare lungo le spiagge, il proprietario e/o l'accompagnatore sarà ritenuto responsabile del comportamento dell'animale;
9. I proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di raccogliere immediatamente qualunque deiezione prodotta dai loro animali, e di riporla negli appositi contenitori all'uopo installati, in prossimità delle aree preposte, a tal fine, i proprietari degli stessi dovranno essere sempre muniti di palette/raccoglitori e sacchetti idonei;
10. La permanenza dei cani sulle spiagge è consentita soltanto all'interno delle aree individuate dall'amministrazione, denominate "spiagge per cani" o "bau beach" o presso gli stabilimenti balneari all'uopo autorizzati, secondo le modalità o condizioni imposte nell'ordinanza o autorizzazione specifica;
11. Soltanto negli specchi acquei fronteggianti le aree individuate per "spiagge per cani" o "bau beach" gli stessi possono bagnarsi in mare purché mantenuti al guinzaglio dal proprietario o dall'accompagnatore;
12. I concessionari (o aventi titolo) di stabilimenti balneari, all'interno delle aree in concessione, possono ospitare clienti con animali di piccola taglia al seguito (max 10 kg.), da detenere in prossimità del punto ombra assegnato agli stessi, fino ad un massimo di cinque presenze contemporanee nello stesso stabilimento, o struttura balneare, previa comunicazione all'ufficio del Demanio marittimo del comune. Nelle acque antistanti dette strutture non è consentito far bagnare gli animali di affezione a seguito.
13. Il proprietario dell'animale e del titolare dell'attività restano responsabili in solido di eventuali danni arrecati a terzi, da detti animali;
14. Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce più grave reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 Balneazione pericolosa

1. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse o per inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante. Viene fatta salva diversa disciplina sancita nelle ordinanze di sicurezza balneari

eventualmente emanate successivamente alla presente ordinanza.

ART. 9 divieti di balneazione

1. In conformità al Decreto Dirigenziale n. 6336 del 24/12/2014 del Responsabile del Settore Protezione e Valorizzazione fascia Costiera e dell'Ambiente Marino della Regione Toscana – che riporta i divieti permanenti di balneazione indipendenti da inquinamento, i divieti permanenti di balneazione per motivi igienici sanitari la balneazione è vietata:

a. In modo permanente, per motivi indipendenti da inquinamento:

- zona permanentemente non idonea alla balneazione, in quanto area portuale, corrispondente al porto di Talamone, con la seguente estensione (coordinate geografiche Gauss - Boaga):

dal punto: Latitudine E 11° 13' 8071 - Longitudine N 42° 55' 3704

al punto: Latitudine E 11° 13' 5848 - Longitudine N 42° 55' 8208

b. La balneazione è altresì vietata:

- Negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa;
- Nelle zone di mare adibite a transito e sosta dei natanti;
- Nei corridoi di lancio, opportunamente segnalati, dal titolare o dal responsabile.

2. Le cartografie dei profili di spiaggia e la qualità delle relative acque sono consultabili sul sito del comune di Orbetello www.comune.orbetello.gr.it nello spazio dedicato all'Ufficio del Demanio Marittimo e sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it alla pagina: <http://www.regione.toscana.it/-/profili-delle-acque-di-balneazione>.

3. Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda alla disciplina di cui l'art. 3 – Zone di mare vietate alla balneazione dell'Ordinanza n. 33/2025 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

CAPO III - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

ART. 10 Esercizio dell'attività nelle strutture balneari

1. Per assicurare un adeguato servizio al pubblico, i titolari di concessioni demaniali marittime devono garantire l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate così come stabilito nel precedente art. 3.

2. Le strutture balneari dovranno restare aperte al pubblico almeno dalle ore 09:00 alle ore 19,00 di ogni giorno fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori commerciali fino all'orario consentito dalle competenti autorità.

3. Nei periodi di apertura deve essere curato il decoro, l'estetica, l'igiene, la funzionalità e la sicurezza così come stabilito dalla presente ordinanza, da quelle dell'Autorità Marittima e delle norme di legge vigenti.

4. Le strutture balneari sono comunque soggette alla disciplina di cui l'Ordinanza n. 33/2025 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e di quanto disposto all'articolo 28 del Regolamento Comunale per la gestione del Demanio Marittimo, che di seguito si riporta:

“Art. 28 Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari.

1. *I concessionari o gestori di strutture per la balneazione devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti, a partire dal momento dell'apertura al pubblico e per tutta la durata della stagione balneare:*

- *copia delle Ordinanze Sindacali e di quelle emesse dall'Autorità Marittime in materia di*

balneazione;

- copia delle tabelle con le tariffe vigenti applicate per tutti i servizi resi;
- cartello indicante gli estremi della concessione demaniale la quale dovrà essere comunque reperibile all'interno della struttura, corredata delle planimetrie dell'area occupata;
- per gli stabilimenti balneari, copia della Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 70 della L.R.T. 42/2000;

2. Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante, lo stesso dovrà dotarsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, garantendo il servizio di raccolta degli stessi, anche alle zone contermini alla concessione, stipulando specifici accordi con Azienda autorizzata per loro recupero e smaltimento. I materiali di risulta dovranno essere conferiti negli ordinari contenitori per rifiuti urbani. L'eventuale raccolta e smaltimento di materiali provenienti dal mare, quali alghe, tronchi putrefattivi etc., presenti entro la fascia di 50 ml. dal confine dell'area in concessione, qualora incompatibili con la pubblica fruizione del litorale o per mescolamento con rifiuti o per fenomeni putrefattivi in corso, sono a completo carico del concessionario. È comunque assolutamente vietata l'asportazione del materiale algale e fenomeni putrefattivi ed il successivo deposito nelle aree demaniali libere adiacenti all'area in concessione. In situazioni eccezionali, secondo quanto disposto dalla Circolare n. DEN/VD/2006/08.123 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, la rimozione e spostamento degli accumuli di alga con successivo stoccaggio in altri siti da parte del concessionario, dovrà essere preventivamente autorizzato dal competente ufficio della Regione Toscana e/o dall'Ente Parco Regionale della Maremma (se ricadente nei limiti amministrativi del Parco), previo parere dell'Amministrazione comunale. È altresì consentito, fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento.

3. Il Concessionario non può indurre alcuna servitù e/o qualsiasi limitazione d'uso nelle aree attigue a quella concessagli, sia queste inerenti all'uso di altre concessioni demaniali marittime o ad aree pubbliche e private, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione e/o fruizione cui le stesse sono destinate, pena l'avvio del procedimento di decadenza di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

4. I punti ombra devono essere installati in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. Per gli stabilimenti balneari la distanza tra i punti ombra deve essere non inferiore a metri 3 tra le file e metri 2,50 tra ombrelloni della stessa fila (da centro a centro del punto ombra) o in alternativa, il rapporto tra la superficie di arenile preposto alla posa dei punti ombra e il numero di ombrelloni installati non deve essere inferiore a 7,5 mq.

5. Fermo restando l'obbligo di garantire il libero transito e l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiali eco-compatibili e/o lignei, nonché la installazione di pedane elioterapiche per disabili (max. mq. 5,00 per ciascuna attività), anche se detti percorsi o approntamenti non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, nel caso in cui più attività balneari hanno accesso da un unico ingresso alle spiagge, tale facoltà diviene obbligo, detti approntamenti potranno essere eseguiti previa semplice comunicazione all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

6. Per l'accesso all'arenile, indipendentemente dalla presenza di accessi pubblici al mare attrezzati o non, i concessionari sono obbligati a garantire il libero transito attraverso le aree in concessione senza alcuna discriminazione tra utenti. Gli stessi concessionari, dovranno garantire il passaggio dei mezzi preposti alla pulizia pubbliche e per la sicurezza sulle spiagge.

7. Le attività turistico ricreative indicate all'art. 21 prima dell'apertura al pubblico devono essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e l'eventuale autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità nonché certificazione asseverata da parte di un professionista abilitato con la quale si attesti l'idoneità della struttura e dei relativi impianti all'esercizio dell'attività.

8. L'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto e/o simili (es. campi boa per allenamento sport acquatici), compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acqueei, può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Il posizionamento di piattaforme galleggianti ad uso elioterapico, l'installazione di campi per giochi acquatici ed il posizionamento di pedalò, può essere effettuato

negli specchi acquei antistanti gli arenili in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione comunale da parte del concessionario o avente titolo.

9. Gli interventi di manutenzione ordinaria esclusivamente consistenti in minimi livellamenti dell'arenile per la migliore fruizione dell'area in concessione per la posa di attrezzature balneari, se eseguiti con mezzi meccanici devono essere preventivamente autorizzati dal Dirigente del Servizio competente. Nel caso in cui si utilizzino mezzi per la pulizia già autorizzati nella precedente stagione, sarà sufficiente la semplice comunicazione all'ufficio del Demanio del comune. La domanda di nuova autorizzazione deve essere presentata dal concessionario o dall'avente titolo, all'ufficio Demanio Marittimo comunale specificando modalità di accesso alle aree demaniali, tipologia del mezzo meccanico, targa, assicurazione e periodo necessario per l'effettuazione delle operazioni di pulizia. L'Autorizzazione detta i termini di validità della stessa e le norme di comportamento per l'esecuzione degli interventi.

10. L'installazione della corsia di lancio è consentita previo rilascio di Autorizzazione del Dirigente del servizio competente. Qualora trattasi di corridoio già autorizzato da parte dell'amministrazione, il cui posizionamento è mantenuto conforme all'autorizzazione rilasciata, sarà sufficiente una preventiva comunicazione all'ufficio del Demanio del comune. Il corridoio di lancio è strettamente connesso alla sicurezza dell'attività di balneazione e non deve prefigurare un utilizzo improprio, con il contenuto previsto dalla concessione demaniale marittima.

11. Al fine di predisporre idonea protezione dagli agenti atmosferici durante il periodo invernale gli stabilimenti balneari ed altri manufatti simili in concessione demaniale marittima, al termine della stagione balneare possono essere schermati con pannelli in legno o materiali simili di altezza 2,10 ml., purché privi di strutture di fondazione, semplicemente ancorati al suolo e di colore neutro terroso. L'installazione delle suddette strutture non necessita di alcuna autorizzazione; in ogni caso il concessionario dovrà comunicare all'Ufficio Demanio Marittimo comunale, almeno 15 gg. prima dell'effettiva installazione una relazione illustrativa della tipologia, dimensioni e caratteristiche delle strutture di schermatura da porre in opera.

12. Attività integrative alla concessione demaniale marittima con destinazione turistico-ricreativa. I titolari di concessione demaniale destinate ad attività di soggiorno all'ombra, punto ristoro, arenile attrezzato per balneazione, arenile per pratiche sportive ed a stabilimento balneare possono noleggiare sedie a sdraio/lettini e ombrelloni, esclusivamente per il periodo giornaliero, nelle aree esterne alla concessione demaniale marittima. L'attività di noleggio non deve configurarsi come occupazione stabile e/o ampliamento delle aree già in concessione demaniale, pertanto le stesse dovranno essere rimosse dal concessionario entro le ore 20,00 di ogni giorno e depositate entro le strutture e/o le aree in concessione. Occupazioni di tipo permanente ed ampliamenti delle aree demaniali marittime attuate mediante noleggio improprio delle attrezzature balneari, qualora accertate dagli organi di vigilanza, comportano l'avvio del procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 15 del Regolamento."

5. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e recintate, per altezza non superiore a metri 1,30, da destinare al ricovero di animali di affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

6. Ai fini della sicurezza ed incolumità pubblica è fatto obbligo ai concessionari di dotarsi di defibrillatore e del relativo personale abilitato al corso BLS, di cui dovrà garantire la presenza.

7. In caso di concessioni demaniali marittime temporanee e/o stagionali asservite ad altre concessioni permanenti ovvero di concessioni contigue, per un massimo di n.2 concessioni complessive, il Defibrillatore potrà essere unico previa redazione e presentazione all'Ufficio Demanio di un piano adeguato di primo soccorso nel quali si evinca la disponibilità ed il facile utilizzo dello stesso a tutte le concessioni del Piano, fermo restando che ogni concessione dovrà avere a disposizione personale abilitato al corso BLS.

8. Solo per la Stagione 2025, i concessionari hanno tempo fino al 1° luglio per adeguarsi a quanto previsto ai commi 6 e 7 precedenti, mentre per le stagioni successive dovranno essere in possesso delle dotazioni suddette a partire dall'apertura dell'attività.

9. Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di idonei estintori nei locali destinati

al pubblico ristoro. In loro aggiunta, la struttura balneare dovrà essere dotata di un estintore ogni venticinque metri lineari o frazione di essi del fronte cabine e comunque in numero non inferiore a due per ogni struttura.

10. I servizi igienici degli stabilimenti balneari devono essere collegati alla rete fognante comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

11. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

12. I concessionari devono attenersi alle disposizioni emanate dall'Autorità Sanitaria in ordine alla manutenzione e l'utilizzo delle piscine esistenti, comprese le piscine rimovibili di tipo stagionale, ubicate nell'ambito della concessione.

13. I servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

14. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi.

15. È vietata la detenzione, all'interno delle cabine e delle altre strutture per la balneazione (magazzini, depositi etc.), di bombole di gas e di altri combustibili

16. I concessionari o gestori sono obbligati a segnalare e delimitare le aree loro concesse, ad eccezione della fascia di 5 ml dalla battigia o ml 3 nei casi di erosione, utilizzando un sistema di paletti a giorno di altezza non superiore a ml 1,30, o di cannicci per un'altezza massima di ml.1,50. La tipologia di delimitazione dovrà essere preventivamente concordata con il Comune;

17. L'autorizzazione ad esercitare la locazione nelle strutture balneari dei natanti destinati al diporto dei bagnanti (a remi o a pedali), comunemente denominati Jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi a remi o a pedali e simili, nonché tavole a vela e natanti a vela con superficie velica inferiore a mq. 4,00, dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima.

18. In ordine alla sicurezza della balneazione, si precisa che i concessionari di stabilimenti balneari e spiagge attrezzate, dovranno garantire la presenza di un bagnino o assistente ai bagnanti ogni 80 ml. di fronte mare e sue frazioni. Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda alla disciplina di cui l'art. 4 – Servizio di salvataggio dell'Ordinanza n. 33/2025 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

19. È fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

ART. 11 Locazione e noleggio di unità da diporto

1. Per esercitare il noleggio e/o la locazione di unità da diporto di qualsiasi genere sulle aree del demanio marittimo è necessario essere preventivamente autorizzati dal Comune di Orbetello.

2. L'esercizio della locazione e/o noleggio di unità con superficie velica superiore a mq. 4,00 e tutte quelle dotate di motore, è sottoposto anche all'autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

3. Le modalità per l'esercizio di tali attività sono disciplinate dall' art. 9 – Noleggio e locazione dei natanti da diporto – dell'Ordinanza n. 33/2025 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 Pubblicità

1. La presente Ordinanza sarà pubblicata, e vi rimarrà disponibile, all'Albo on line del Comune di Orbetello, per tutto il periodo di validità.
2. Copia della stessa dovrà essere esposta a cura dei gestori di strutture balneari in luoghi e modi ben visibili all'utenza.

ART. 13 Divieto temporaneo della balneazione

1. Mediante ordinanza dell'autorità competente potranno essere individuate zone di divieto temporaneo alla balneazione per motivi di tutela della pubblica incolumità, igienico-sanitari e di sicurezza, che saranno prontamente pubblicate anche sul sito del Comune di Orbetello: <https://comune.orbetello.gr.it/>.

ART. 14 Vigilanza

1. L'attività di vigilanza è demandata agli organi di pubblica sicurezza nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 15 Sanzioni

1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e del D. Lgs n. 171/2005 relativo alla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale, fermo restando le disposizioni sanzionatorie previste per il commercio.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono così punite:
 - a. ai sensi dell'art. 1164, 1° comma, Cod. Nav. con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.032, 00 a euro 3.098,00. se la violazione avviene per finalità turistico ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro;
 - b. ai sensi dell'art. 1164, 2° comma, Cod. Nav. con la sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00, se la violazione avviene per finalità turistico ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro.
3. Nei casi di violazione dell'art. 5 della presente ordinanza (disciplina del commercio itinerante su aree demaniali marittime) si applica quanto previsto dalla Legge Regione Toscana n° 62/2018:
 - a. esercizio dell'attività di commercio senza titolo abilitativo (compreso il nulla osta rilasciato dal Servizio Demanio Marittimo del Comune di Orbetello):
sanzione da € 2.500,00 a € 15.000,00 sequestro cautelare, finalizzato alla confisca, delle attrezzature e delle merci;
 - b. esercizio dell'attività di commercio con titolo abilitativo, ma nel mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della presente ordinanza:
sanzione da € 250,00 a € 1.500,00
4. In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida, l'Autorità Amministrativa potrà disporre la sospensione dell'attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi, ferma restando la possibilità d'irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.
5. Per le violazioni rilevate ai sensi della presente ordinanza, il servizio competente a ricevere il rapporto è il dirigente della Polizia Municipale. Il conto corrente sul quale effettuare il versamento delle violazioni di cui al presente punto 3) è il seguente: c.c.p. n. 13042585 Intestato al: Comune di Orbetello – Servizio Tesoreria– casuale: Violazione all'ordinanza sindacale N. __ del _____

ART. 16 Sanzioni particolari per la conduzione dei cani sulle spiagge vietate

1. Chi viola quanto stabilito nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo 7) del presente atto soggiace alla sanzione prevista dall'art. 1164, 2° comma, Cod. Nav., che comporta il pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.

2. In riferimento alla rimozione delle deiezioni, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dal Regolamento Polizia Locale oltre alla sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, così come previsto dall'art. 40 LRT 59/2009 - lett. j).

ART. 17 Cartellonistica

1. Ai fini del rispetto della presente ordinanza, l'azienda affidataria del servizio di pulizia delle spiagge pubbliche provvederà alla installazione, manutenzione e sostituzione tempestiva della cartellonistica nelle modalità di cui gli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 33/2025 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano e secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d'appalto predisposto per l'affidamento del servizio di cui sopra.

ART. 18 Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione ed abroga e sostituisce la precedente Ordinanza n. 79 del 02.05.2017 e s.m.i.

2. Salvo diversa indicazione, le disposizioni ed i relativi divieti della presente ordinanza si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati da altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.

ART. 19 Ricorso

1.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al TAR Toscana e/o ricorso straordinario entro 120 gg. al Capo dello Stato, a decorrere dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 20 Enti ed Uffici interessati

1. La presente Ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza ai seguenti Enti o uffici:

- REGIONE TOSCANA – DIPARTIMENTO POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
- A.R.P.A.T. – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI GROSSETO
- A.S.L. N. 9 – DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE DI ORBETELLO
- COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI ORBETELLO
- COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI ORBETELLO
- GUARDIA DI FINANZA DI ORBETELLO
- CAMERA DI COMMERCIO DI GROSSETO
- COMANDO VIGILI DEL FUOCO SEDE DI ORBETELLO
- COMANDO CARABINIERI FORESTALI – ANSEDONIA
- PREFETTURA DI GROSSETO
- UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO S. STEFANO
- UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TALAMONE
- UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI ORBETELLO

Il Sindaco

Andrea CASAMENTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.